



REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08 febbraio 2023)

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Comune di Castelfiorentino, che la applica secondo le disposizioni del presente Regolamento e in osservanza delle vigenti disposizioni di Legge in materia.

Art. 3
SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'IRPEF sono tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Castelfiorentino, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello **0,8** (zero virgola otto) punti percentuali sul reddito imponibile rilevante ai fini IRPEF.
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e s.m.i. .
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito internet www.finanze.gov.it ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs n. 23 del 2011.

Art. 5
ESENZIONI

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00).
2. Se il reddito complessivo determinato ai fini dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche supera la soglia di esenzione di euro 10.000,00 (diecimila/00), l'addizionale di cui all'art. 1 del presente regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

Art. 6
VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato a favore del Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 7

PUBBLICAZIONE, EFFICACIA E DECORRENZA

1. La Deliberazione delle aliquote, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del D.Lgs n. 23 del 2011, per acquisire efficacia, deve essere pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it con le tempistiche previste per legge.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicheranno, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dal 1° gennaio **2023**.

Art. 8

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossioni di tributi.